PLENUM 26 OTTOBRE 2010

Comune di Trecate
Comando Polizia Municipale
28069 Trecate (NO)

OGGETTO: Comunicazione del nominativo di autore di un esposto.

A fronte di un'istanza di accesso presentata al Comune di Trecate da parte del proprietario di alcuni cani per conoscere le generalità di chi aveva inoltrato una segnalazione, da cui era stata avviata una successiva verifica circa il preteso disturbo della quiete pubblica e del riposo derivante dal continuo abbaiare dei cani, il Comando Polizia Municipale ha chiesto a questa Commissione di sapere se possa dare riscontro negativo a detta richiesta, evitando di comunicare il nominativo dell'autore dell'esposto. L'ente istante ha precisato, altresì, che l'accedente intende tutelare la propria reputazione asseritamente lesa dalla segnalazione, mentre il denunciante si è opposto all'accesso, asserendo di temere eventuali ritorsioni a danno della propria incolumità.

La Commissione ribadisce il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto alla riservatezza non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha per oggetto, come nella presente fattispecie, il nome di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo (cfr., C.d.S. Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699; Sez. V, 22.6.1998 n. 923; Ad. Plen. 4.2.1997 n. 5; cfr anche T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, 29.10.2008 n. 1469).

Ed infatti, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato, al comma 7, "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Nel caso in esame, l'istanza di accesso è diretta a conoscere le generalità di chi ha effettuato la segnalazione al Comune, segnalazione da cui è scaturita la successiva verifica da parte degli uffici comunali delle lamentele circa il disturbo della quiete pubblica derivanti dai latrati dei cani.

Non venendo quindi in rilievo i dati sensibili o supersensibili di cui al menzionato art. 60, sono irrilevanti i timori manifestati dall'opponente di esporsi ad eventuali azioni ritorsive, con la conseguenza che deve essere riconosciuto l'accesso al nominativo del denunciante.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

Al Sig.. .....
.....@gdf.it

OGGETTO: Richiesta di accesso di un cittadino agli atti della protezione civile

L'istante, in qualità di cittadino del comune di Villa Santa Lucia, ha lamentato che l'ente civico aveva negato l'accesso ad alcuni documenti (in particolare concernenti delibere e regolamenti istitutivi della protezione civile locale) ed informazioni (tra l'altro, inerenti ai mezzi in dotazione, sui nominativi dei responsabili del controllo dei mezzi, sugli iscritti alla protezione e sulla rendicontazione dell'attività), difettando - a dire dell'amministrazione - un interesse diretto, concreto ed attuale ai sensi della legge n. 241/90. Tanto premesso, ha chiesto a questa Commissione di conoscere se il diniego fosse illegittimo alla stregua del diverso diritto sancito dall'art. 10 d.lgs. n. 267/2000.

Ciò posto, la questione prospettata deve essere necessariamente affrontata alla stregua del doppio regime di accesso (previsto per il cittadino residente e non) sia quanto alla sussistenza dell'interesse qualificato all'accesso sia quanto alla possibilità del cittadino di accedere anche a mere informazioni.

Quanto al primo aspetto, secondo l'orientamento consolidato della Commissione, il diritto di accesso agli atti degli enti locali del cittadino-residente ex art. 10 d.lgs. n. 267/2000 non è condizionato (diversamente da quanto l'art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241/90 prescrive per l'accesso ai documenti di amministrazioni centrali dello Stato) alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'*azione popolare* finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Non è, dunque, possibile subordinare il diritto di accesso del cittadino-residente alla dimostrazione della titolarità di un interesse giuridicamente rilevante. Nel caso contrario, ossia qualora l'istante non fosse cittadino residente, l'accesso potrà essere consentito previa dimostrazione della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata ex art. 22, co. 1 lett. b, della legge n. 241/90.

Quanto al secondo aspetto, seppur la speciale disciplina prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 consenta al cittadino l'accesso anche alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, tuttavia alla stregua della consolidata giurisprudenza amministrativa è possibile negare l'accesso allorché la richiesta comporti per l'amministrazione, come emerge dal tenore dell'istanza di accesso in esame, un'opera di elaborazione dei dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 3 maggio 2008, n. 715; T.A.R. Marche Ancona Sez. I Sent., 10-12-2008, n. 2096)

Da tali premesse, si può concludere come alla stregua dell'art. 10 d.lgs. n. 267/2000 l'istanza di accesso debba essere accolta solo in parte, rendendo disponibile la documentazione inerente le delibere di giunta ed i regolamenti comunali sulla protezione civile (che peraltro dovrebbe risultare già pubblicata) ma non anche le restanti informazioni oggetto dell'istanza, estranee all'ambito oggettivo dell'accesso del cittadino residente.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

Comune di Origgio
Via Dante Alighieri, 15
21040 Origgio (VA)

e, p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione pubblica
UPPA
C.so Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA

OGGETTO: Pubblicazione su internet di atti del consiglio e della giunta comunale.

Il Comune di Origgio, nella prospettiva di modificare il proprio "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale", chiede a questa Commissione il parere circa gli effetti sulla tutela della privacy della pubblicazione su Internet dei testi delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta comunali e della registrazione delle sedute consiliari.

Innanzitutto, in ordine alla possibilità di pubblicare in Internet tutte le deliberazioni adottate dal Comune, la normativa attualmente vigente non pone alcun limite, se non quelli stabiliti dall'art. 24, L. n. 241/90 che esclude dall'accesso alcuni specifici documenti per motivi di segretezza. Anzi, la più recente legislazione (art. 11, d.lgs. n. 150/09) favorisce ed amplia la trasparenza *"intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche"*.

E' evidente che la decisione di pubblicare su Internet i testi delle deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali e delle registrazioni delle rispettive sedute può andare incontro ai prospettati problemi di tutela della riservatezza sia dei consiglieri comunali (per il contenuto dei loro interventi) che dei terzi destinatari o indicati nelle deliberazioni (per i dati sensibili personali esternalizzati).

Ove decidesse di mantenere ferma questa iniziativa, il Comune potrebbe valutare la possibilità di disciplinare in maniera diversa la "pubblicizzazione" a seconda della tipologia dell'atto che si vuole esternare, cioè del suo contenuto obiettivo.

La pubblicazione informatica degli atti di interesse generale, che investono nel loro complesso la comunità amministrata, non dovrebbe generare problemi di tutela di riservatezza, coincidendo tale tipologia di atti con quelli generalmente esposti nell'albo pretorio che contiene, come è noto, gli atti destinati per legge, regolamento o disposizione comunale, alla conoscenza pubblica e che una recente norma (art. 32, L. n. 69/09) espressamente impone anche per gli atti e provvedimenti amministrativi la cui pubblicazione ha effetto di pubblicità legale (l'albo pretorio informatico è già utilizzato dai Comuni).

Per gli atti a destinazione individuale sui quali la potestà amministrativa incide nella sfera giuridica del singolo cittadino positivamente (concessioni, autorizzazioni) o negativamente (espropriazioni, occupazioni), non sembrano presentarsi particolari problemi di riservatezza – quanto al contenuto - scaturendo essi da procedimenti amministrativi tipici con presenza del contraddittorio (e di controinteressati).

Per quanto riguarda, infine, la residua categoria dei provvedimenti individuali basati per lo più sulla titolarità di requisiti soggettivi personali la tutela della riservatezza acquista una funzione più pregnante e più delicata proprio per la esposizione di dati più sensibili che bisognerebbe preservare dalla conoscenza diffusa e libera quale è quella della rete telematica.

Ovviamente, per le tre le tipologie di atti sopra sinteticamente delineati il rischio di affievolire la tutela della riservatezza mediante l'accesso diretto al contenuto degli interventi dei consiglieri comunali è maggiore indistintamente per tutte.

Premesse tali considerazioni di ordine generale, questa Commissione ritiene che un più approfondito parere potrebbe essere fornito dall'Autorità garante della Privacy, che avrà certamente affrontato le problematiche legate alla diffusione dei dati via Internet e alla quale la richiesta di parere risulta già indirizzata.

Sig. .....
c/o Avv. .....
Via …….
Località ……..
86100 Campobasso

OGGETTO: Esecuzione parziale di decisione della Commissione su ricorso del Sig. ..... Istanza per l'esecuzione totale.

Il Sig. ....., Maresciallo dei Carabinieri, avendo impugnato dinanzi al giudice amministrativo, unitamente ad altri 76 colleghi, i provvedimenti adottati dall'Amministrazione all'esito della procedura espletata per l'avanzamento a scelta al grado di Maresciallo A.s. UPS per l'anno 2005, con istanza del 17.12.2009, formulava rituale istanza, per il tramite del Nucleo Relazioni con il pubblico del Comando Legione Carabinieri del Molise, al fine di accedere agli atti posti in essere dalla stessa Amministrazione, in sede di riesame della documentazione matricolare del ricorrente e degli altri suoi colleghi che avevano adito il giudice amministrativo.

Avverso il diniego opposto dal Ministero della Difesa il ..... proponeva ricorso a questa Commissione che riteneva fondata la pretesa del ricorrente sul presupposto della titolarità in capo al medesimo della qualità di parte del procedimento cui gli atti si riferivano (decisione 13.04.2010).

L'Amministrazione, però, non ha dato completa esecuzione alla decisione della Commissione, autorizzando l'accesso agli atti di rivalutazione dei titoli relativi a solo 9 dei 76 ricorrenti. Da qui la richiesta formulata attraverso l'Avv. ……. *"affinché, con ordine di legge, in virtù di quanto espresso nella parte motiva, inviti, Il MINISTERO della DIFESA a voler consentire l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, all'Ispettore, in perfetta conformità all'istanza prodotta e correlativa declaratoria di vostro accoglimento, con invito, sin d'ora, in caso di mancata adesione all'impartente Ordine, di voler nominare, figura di legge la quale, sostituendosi al MINISTERO consentirà l'espletamento del diritto."*

Sostanzialmente, l'istanza è diretta ad ottenere l'esatta esecuzione della decisione della Commissione del 13 aprile 2010 per mezzo di un esplicito "ordine" all'Amministrazione e, in caso di persistente diniego, tramite nomina di un commissario ad acta, ma questa Commissione non ha la potestà di rendere effettive le proprie decisioni con quegli strumenti giuridici di cui solo il giudice amministrativo è titolare e al quale l'interessato sarà costretto a rivolgersi per vedere soddisfatta la propria pretesa.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

Al Garante per la protezione dei
dati personali
Piazza di Montecitorio n. 121
00186 ROMA

e p.c. All'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino"
36916 THIENE

OGGETTO: Diritto d'accesso del genitore a documenti sanitari della figlia minorenne.

Con la nota allegata l'Azienda Sanitaria in indirizzo ha riferito che un genitore, avendo trovato nella camera della figlia sedicenne la confezione di un farmaco contraccettivo già utilizzato, ha chiesto di accedere a "qualsiasi tipo di documentazione sanitaria relativa ad accessi di pronto soccorso, ginecologia, continuità assistenziale", risalente ad un arco di tempo di poco più di un mese, concernente la figlia, motivando verbalmente tale richiesta con l'esigenza di sincerarsi che il farmaco fosse stato prescritto da un medico. L'Azienda ha precisato che, in effetti, il farmaco è stato prescritto dal locale consultorio.

Attesa l'inesistenza di precedenti al riguardo l'Azienda ha chiesto in proposito il parere di questa Commissione.

Al riguardo la Commissione osserva che l'art. 2, ultimo comma, della legge n. 194/1978 dispone: "La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori"; e pertanto consente al minore di rivolgersi alle strutture sanitarie e ai consultori senza che i genitori ne siano informati. Il motivo della norma è evidente: garantire l'anonimato al minore che non voglia o non possa mettere a parte i genitori dei suoi problemi e si rivolga alle strutture autorizzate per evitare che lo stesso possa rivolgersi clandestinamente a soggetti privi delle necessarie garanzie di serietà e di professionalità, il cui intervento potrebbe provocare gravi danni alla salute fisiopsichica del minore.

Dalla ratio della norma dovrebbe desumersi che il genitore in questione non possa accedere alla documentazione richiesta; e ciò neppure con il consenso della figlia, per l'evidente probabilità che la volontà della minore venga coartata. Del resto, la giustificazione data dal genitore a sostegno dell'interesse all'accesso è palesemente contraddittoria: perché, nell'eventualità che il farmaco non fosse stato prescritto dalla ASL quest'ultima – ovviamente – non sarebbe in possesso di alcuna documentazione amministrativa al riguardo. Va aggiunto che il genitore che realmente voglia esercitare la sua potestà educativa e che ritenga che sussistano i presupposti per un suo intervento, ben può in casi del genere affrontare con i figli il problema in termini generali, inducendo i minori al dialogo e alla riflessione sulle conseguenze di una condotta sconsiderata.

Per tali considerazioni la Commissione riterrebbe che, sotto il profilo strettamente giuridico, la domanda d'accesso dovrebbe essere respinta.

Considerato peraltro che la questione investe anche preminenti profili tecnici, relativi alla tutela fisiopsichica della salute del minore, la Commissione ritiene opportuno acquisire al riguardo il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

All'Azienda Ospedaliera di Ostiano(CR)
amministrazione@ospedaleostiano.it

OGGETTO: ASP Bruno Pai di Ostiano (CR): accesso consiglieri comunali di Ostiano.

Con e-mail del 27 settembre 2010 l'ASP Bruno Pai di Ostiano (CR), premesso di essere gestita da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Comune di Ostiano e due nominati dalla Regione Lombardia, ha riferito che due consiglieri comunali di Ostiano, dichiarando di agire "per espletamento del proprio mandato elettorale", hanno rispettivamente chiesto copia di tutti i bilanci dell'Ente a partire dall'anno 2000 e tutte le deliberazioni dell'Ente a partire dall'anno 2009.

Ciò premesso l'Azienda chiede se, a parere di questa Commissione, i consiglieri comunali di Ostiano:

1) possano esercitare nei confronti dell'ASP gli speciali poteri d'accesso loro attribuiti dall'art. 43 del decreto legislativo n. 267/2000;

2) siano tenuti a corrispondere le somme previste per il rilascio delle copie.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è particolarmente ampia, dal momento che, a norma del citato articolo 43, comprende tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità che venga indicata una specifica motivazione; in caso contrario l'Amministrazione comunale si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato, Sez. V, 02/09/2005, n. 4471; T.A.R. Liguria - Sez. I, 01/07/2003, n. 827).

Nel caso di specie le informazioni richieste attengono formalmente all'esercizio del mandato consiliare, essendo esse preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico qual è quello della salute pubblica e privata.

Ciò premesso la Commissione osserva che il citato articolo prevede che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere non solo dai rispettivi uffici ma anche "*dalle loro aziende ed enti dipendenti*" tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Ora nel concetto di "enti dipendenti" dal Comune rientrano sicuramente non solo le aziende di cui il Comune è esclusivo titolare ma anche le aziende delle quali il Comune abbia – come nel caso in esame - l'effettivo controllo. Deve quindi ritenersi che i consiglieri comunali di Ostiano abbiano diritto di ottenere il chiesto accesso.

In proposito si precisa che, trattandosi di accesso esercitato per l'adempimento di una pubblica funzione e non per fini personali, i richiedenti non sono tenuti a corrispondere alcuna somma per il rilascio delle copie.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto comprensivo statale di scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado ..... "....."

Fatto

Il signor ....., in qualità di genitore di …….., in data 8 luglio 2010 presentava all'Istituto comprensivo statale di scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado ..... "....." richiesta di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione:

A) atto/i di nomina della Commissione esaminatrice ed eventuali atti di sostituzione di alcuni componenti;
B) verbale di insediamento della Commissione esaminatrice;
C) verbali relativi alle operazioni preliminari compiute in sede di correzione degli elaborati;
D) elaborati del propro figlio;
E) elaborati degli altri alunni con la mascheratura dei nominativi, allo scopo di preservarne l'anonimato;
F) verbali relativi alla correzione;
G) verbali concernenti i criteri generali di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice;
H) verbali relativi allo svolgimento delle prove orali;
I) verbali, atti e/o documenti concernenti il percorso scolastico del proprio figlio;
J) verbali, atti e/o documenti concernenti il percorso scolastico di ciascun alunno della classe terza- sezione A, con la mascheratura dei nominativi, allo scopo di preservarne l'anonimato;
K) verbali, atti e/o documenti concernenti altre operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice e riguardanti la generalità degli alunni partecipanti all'esame di stato, conclusivo del primo ciclo d'istruzione, di cui trattasi.

L'istanza di accesso veniva giustificata con riferimento all'esigenza di accertare che per tutti gli alunni fosse stato adottato lo stesso metro di valutazione e che il figlio dell'accedente - che era stato ammesso con il voto di 8/10 e che, all'esito della valutazione finale aveva riportato il voto di 7/10 - non fosse stato ingiustamente penalizzato.

L'Amministrazione, in data 23.7.2010, consentiva l'accesso a tutti i documenti richiesti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere E) e J) dell'istanza di accesso, non ritenuti ostensibili, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90, per l'esigenza di tutela della *privacy* degli altri alunni della III A che, nonostante la "mascheratura" dei loro nominativi proposta dall'accedente, sarebbero stati facilmente identificabili, abitando gli stessi in un contesto sociale e geografico di dimensioni ridotte in cui si saprebbe tutto di tutti

Il signor ....., in data 26.7.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso anche ai documenti non ritenuti ostensibili dall'Amministrazione, invocando l'autorità della sentenza n. 3536/2006 del Consiglio di Stato ed un precedente specifico della Commissione (decisione adottata all'esito dell'adunanza del 19 settembre n. 2006 sul ricorso n. 21).

All'esito dell'adunanza del 14 settembre 2010, la Commissione, ritenuta la necessità ai fini del decidere dell'acquisizione della conoscenza del numero degli alunni della classe III A interessata dagli esami in questione nonché della traccia (o delle tracce) dei temi svolti, invitava l'Amministrazione a trasmettere tali informazioni.

L'Amministrazione, in data 8.10.2010 comunicava alla Commissione che la classe III A era costituita da 25 alunni e indicava le tracce dei temi assegnati.

Il ricorrente, in data 9.10.2010 inviava una memoria nella quale formalizzava la rinuncia a coltivare l'istanza di accesso ai documenti relativi all'alunno diversamente abile della predetta classe, ed insisteva nel chiedere che gli venisse consentito l'accesso ai documenti relativi agli altri componenti della classe non ritenuti ostensibili dall'Amministrazione, previa "mascheratura" dei nominativi degli alunni.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti risultanti dalla memoria del 9.10.2010.

Il numero degli alunni della classe III A non è tanto esiguo da far ritenere che, anche se l'Amministrazione adottasse la cautela del mascheramento dei nominativi, dall'esame dei verbali, degli atti e/o dei documenti concernenti il percorso scolastico di ciascun alunno della classe terza - sezione A il ricorrente potrebbe risalire facilmente all'identità di coloro cui tali documenti si riferiscono.

Quanto ai temi svolti, il tenore delle tracce assegnate dall'Amministrazione scolastica - che fanno riferimento ad argomenti di attualità, o comunque di carattere generale e non ad episodi di vita vissuta - è tale da far ritenere la cautela del mascheramento dei nominativi degli alunni tale da tutelare adeguatamente la loro *privacy.*

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Corte dei Conti

Fatto

Il signor ....., in data 20.8.2010, chiedeva alla Corte dei Conti di poter accedere ai documenti amministrativi posti a fondamento della liquidazione del F.U.A. riferito al periodo di servizio prestato dall'accedente alla Corte dei Conti (12.3.2002-15.6.2008), al fine di accertare se il calcolo di quanto percepito a tale titolo fosse stato operato in conformità alle normative vigenti.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, in data 15.10.2010, trasmetteva alla Commissione copia della nota del 14.10.2010, dalla quale risultava l'invio, in pari data, della documentazione richiesta dal ricorrente.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Risultando *per tabulas* che l'Amministrazione ha consentito l'accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente, si deve ritenere che sia cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Salute

Fatto

Il signor ....., avendo partecipato al concorso pubblico per esami per il conferimento di 6 posti di dirigente di seconda fascia in prova del settore giuridico-economico e della comunicazione presso gli uffici centrali del Ministero della salute, dopo aver saputo del mancato superamento delle prove scritte, in data 16.8.2010, chiedeva di poter accedere al verbale della Commissione d'esame, alle copie di ambedue gli elaborati da lui svolti, nonché ai due elaborati svolti da alcuni candidati ammessi alla prova orale.

L'Amministrazione, in data 8.9.2010, comunicava che la documentazione richiesta poteva esser visionata a decorrere dal 14.9.2010, previo appuntamento telefonico.

Il signor ....., con ricorso del 27.9.2010, adiva la Commissione per ottenere il riconoscimento del proprio diritto di accesso da esercitarsi mediante esame ed estrazione di copia conformemente a quanto previsto dalla legge n. 241/90.

L'Amministrazione, nella memoria inviata in data 15.10.2010, rappresentava che erano stati messi a disposizione del ricorrente tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali al fine di consentire all'odierno ricorrente di individuare quelli ritenuti di maggiore interesse e di estrarne copia, negando che fosse stata rigettata la sua istanza di accesso e manifestando la propria disponibilità a consentire l'accesso agli elaborati del ricorrente nonché a quelli dei candidati ammessi alle prove orali ritenuti di maggior interesse, previa individuazione degli stessi.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

Nel caso di specie l'Amministrazione, lungi dall'aver rigettato l'istanza di accesso in questione, ha invitato il ricorrente ad identificare, all'esito dell'esame di tutti gli elaborati dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, quelli ritenuti di interesse, ai fini della successiva estrazione di copia degli stessi.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto

Il signor ....., in data 7.8.2010, inviava all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali un'istanza di accesso alla relazione redatta dal Rag. ..... in data 25 agosto 2004, inviata all'Autorità in data 14 dicembre 2005, rappresentando la necessità di acquisirla al fine di tutelare i suoi diritti nel giudizio, pendente dinanzi al Tribunale del lavoro di Chieti tra l'accedente e la Cassa di Risparmio di Chieti.

L'Autorità, in data 22.9.2010, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera d) del regolamento del Garante n. 1/2006 disponeva il differimento dell'accesso al documento richiesto fino al venir meno del pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento, già ravvisato dal Garante con la decisione del 21 dicembre 2005 (con cui era stato differito l'accesso alla predetta relazione, ex art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, proprio al fine di non pregiudicare il diritto di difesa in sede giudiziaria del titolare del trattamento, in considerazione della situazione contenziosa tra le parti).

A sostegno della propria determinazione di differimento, rappresentava la circostanza che permaneva la situazione contenziosa tra il signor ..... e la Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, controinteressata all'istanza di accesso in questione.

Il signor ....., in data 30.9.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla relazione in questione, contestando la sussistenza di un pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento e censurando la determinazione di differimento dell'accesso perché priva dell'indicazione della durata del differimento, richiesta dall'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 184/2006.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

E' pacifico che la relazione redatta Rag. ..... è stata già oggetto di una determinazione dell'Autorità (decisione del 21.12.2005) con cui si era giustificato il differimento dell'accesso a tale documento in ragione del pregiudizio per il diritto di difesa dell'odierna contro interessata, dal momento che in tale relazione erano contenuti dati relativi alle mansioni svolte dall'odierno ricorrente, la cui ostensione avrebbe potuto danneggiare la Cassa di risparmio della Provincia di Chieti controparte dell'odierno ricorrente nel giudizio a tutt'oggi pendente dinanzi all'autorità giudiziaria teatina.

E' evidente, pertanto, che a tutt'oggi sussistono le stesse ragioni che avevano già indotto l'Autorità, nel 2005, a disporre il differimento dell'accesso alla relazione in questione.

Ciò premesso, non potendo la Commissione non tener conto del disposto dell'art. 10, comma 4, lettera d) del regolamento del Garante n. 1/2006, ed essendo indicata la durata del differimento con riferimento alla conclusione del giudizio pendente tra le parti, in conformità al disposto dell'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 184/2006, la determinazione contestata dal ricorrente si appalesa legittima.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Provincia di Ascoli Piceno

Fatto

Il signor ....., in qualità di ex dipendente della Provincia di Ascoli Piceno, attualmente in servizio presso la Provincia di Fermo, in data 11.6.2010, rivolgeva alla Provincia di Ascoli Piceno (Servizio Risorse Umane) un'istanza di accesso alla documentazione relativa ai procedimenti amministrativi per la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992, di cui avevano beneficiato le signore ..... e ....., dipendenti della Provincia di Ascoli Piceno, rappresentando il proprio interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tale documentazione in ragione della circostanza che le predette dipendenti non avessero usufruito dei benefici ex lege 104/1992, l'odierno ricorrente avrebbe avuto diritto a riprendere servizio nella sede di lavoro originaria (Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno), a decorrere dal 1.8.2009.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ....., in data 17.9.2010 adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

Con nota del 18.10.2010, la Provincia di Ascoli Piceno comunicava di aver reso edotti le due controinteressate menzionate nell'istanza di accesso, rimettendosi alle determinazioni della Commissione sul presente ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la propria incompetenza a pronunciarsi sul presente ricorso.

Si tratta di un ricorso avverso una determinazione di rigetto tacito di un'istanza di accesso rivolta ad un'Amministrazione provinciale, suscettibile di esser sottoposta al riesame del difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ex art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

Il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi al difensore civico regolarmente costituito presso la Provincia di Ascoli Piceno.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

PQM

La Commissione, ritenuta la propria incompetenza a pronunciarsi sul presente ricorso lo dichiara inammissibile.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate- Ufficio di Recanati

Fatto

Il signor ....., essendo stato nominato dal Presidente del Tribunale di Ancona liquidatore della ..... S.p.A., già proprietaria dell'omonimo complesso residenziale-alberghiero sito in ....., veniva evocato in giudizio dalla predetta società, che esercitava nei suoi confronti l'azione di responsabilità della predetta per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società per effetto della vendita del predetto compendio immobiliare ad un prezzo asseritamente inferiore all'effettivo valore di mercato, vendita perfezionatasi in data 20.3.2007, in esecuzione di un contratto preliminare stipulato dal signor ....., quale liquidatore della …… S.p.A., in data 11.1.2006.

Il signor ....., al fine di dimostrare la congruità del prezzo di vendita del compendio immobiliare in questione, in data 6.7.2010, chiedeva all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Recanati, di poter accedere all'atto di accettazione della congruità del valore dichiarato nell'atto di compravendita rogitato il 20.3.2007, ovvero all'eventuale atto di accertamento in rettifica.

L'Amministrazione, in data 14.7.2010, rigettava l'istanza di accesso in ragione del fatto che l'accedente non risultava esser parte nell'atto in questione.

Il signor ....., in data 11.8.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti, ribadendo il proprio interesse diretto, concreto ed attuale alla loro acquisizione, essendo la congruità "tributaria" uno degli elementi essenziali ai fini della dimostrazione della congruità *tout court* del valore dichiarato nell'atto di compravendita in questione.

L'Amministrazione, in data 14.9.2010, inviava una memoria nella quale argomentava nel senso della legittimità del rigetto dell'istanza di accesso dell'odierno ricorrente.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 28.9.2010 - rilevato che tra le date delle comunicazioni del ricorso ai controinteressati (Società ..... S.p.A. e Società ..... S.p.A., rispettivamente venditrice ed acquirente del complesso immobiliare compravenduto con atto rogitato il 20.3.2007), e la data fissata per la trattazione del ricorso in oggetto non era ancora decorso il termine dilatorio di quindici giorni assegnato dall'art. 12, comma 2 del d.P.R. n. 184/2006 ai controinteressati per la presentazione di eventuali controdeduzioni- differiva la trattazione del ricorso a data da destinarsi, invitando il ricorrente a far pervenire alla Commissione le cartoline a.r. attestanti la ricezione di copia del ricorso da parte dei contro interessati, al fine di consentire alla Commissione di avere certezza dell'effettivo rispetto del predetto termine dilatorio.

In data 5.10.2010, il signor ..... inviava copia delle cartoline a.r. attestanti la ricezione da parte dei controinteressati di copia del ricorso in data 23.9.2010 e 28.9.2010.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti in appresso indicati.

Non vi è dubbio che il signor ....., essendo stato convenuto in giudizio dalla Società ..... S.p.A., per l'accertamento della responsabilità del ricorrente per i danni asseritamente subiti dalla società per effetto della vendita del compendio immobiliare residenziale-alberghiero sito in ..... ad un prezzo asseritamente inferiore all'effettivo valore di mercato (vendita perfezionatasi in data 20.3.2007, in esecuzione di un contratto preliminare stipulato dal signor ....., quale liquidatore della ..... S.p.A., in data 11.1.2006), vanti un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, ove effettivamente esistenti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

Né varrebbe ad escludere la spettanza del diritto di accesso del ricorrente a tali documenti il richiamo all'art. 24, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, che - come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza amministrativa (cfr., in particolare TAR Veneto, sentenza n. 2916/2009) - deve essere interpretato nel senso che l'accesso agli atti inerenti procedimenti tributari è vietato fino a quando l'Amministrazione finanziaria non abbia definito la sua pretesa fiscale nei confronti del contribuente (con l'emissione di un avviso di accertamento, ovvero di un avviso di liquidazione, e simili), in quanto evidenti esigenze di riservatezza delle indagini fiscali giustificano l'esclusione dell'accesso alla documentazione relativa a verifiche fiscali. Una volta intervenuto il provvedimento che abbia definito la pretesa fiscale nei confronti del contribuente, all'accesso ai documenti inerenti procedimenti tributari non possono non applicarsi regole diverse da quelle stabilite per l'accesso ai documenti dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90.

Ne consegue che, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia accettato la congruità del valore dichiarato nell'atto di compravendita rogitato il 20.3.2007, ovvero abbia posto in essere un atto di accertamento in rettifica, spetta al ricorrente l'accesso ad uno di tali atti, in quanto la sua conoscenza appare necessaria ai fini della sua difesa nel giudizio in cui figura quale convenuto, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Bari – Ufficio Comando – Sezione Personale e Affari Generali

Fatto

L'Appuntato ....., il 7 aprile 2010, ha presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente avente ad oggetto tutti i documenti contenenti informazioni a lui relative e detenute da parte resistente, dal 27 febbraio 2009 fino alla data di ricevimento dell'istanza medesima, nonché ogni altro documento, anche se emanato in un periodo diverso rispetto a quello su indicato, non più soggetto a vincolo di segretezza. Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti; chiede, infine, sulla base della normativa secondaria indicata nell'istanza, che tali documenti, dopo essere trasposti su un CD ROM, gli vengano spediti al proprio domicilio.

Chiarisce il ricorrente nel presente gravame di essere stato denunciato dal proprio diretto superiore, Mar. ....., per falsità ideologica e che il relativo procedimento è stato archiviato per insussistenza del reato. Successivamente, l'Appuntato ha presentato denuncia innanzi la Procura di Bari per calunnia, stalking e diffamazione; pertanto, i chiesti documenti sono necessari per far valere in giudizio i propri diritti.

Il ricorrente afferma che, a seguito della decisione del 6 luglio con la quale questa Commissione aveva dichiarato fondato il ricorso, l'amministrazione resistente ha consentito solo un accesso parziale ai chiesti documenti. In particolare, afferma l'Appuntato ....., nel presente gravame, sono stati sottratti gli atti giudiziari allegati al foglio n. 75398/09 dell'11 febbraio 2009 ed al foglio n. 12627/09 del 6 marzo 2009.

Motiva l'amministrazione il proprio diniego ricordando l'orientamento giurisprudenziale in base al quale "gli atti giurisdizionali del processo penale non possono essere ricompresi fra i documenti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso" (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 833 del 2009).

Parte resistente, nella memoria inviata a questa Commissione precisa di avere sottratto all'accesso solo l'atto giudiziario allegato ai fogli su indicati, dei quali è stata fornita copia integralmente.

Diritto

Il ricorso è fondato.

I chiesti documenti in quanto appartenenti al procedimento del quale è ricorrente è parte, sono accessibili. In tale senso il comma 2, dell'art. 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, stabilisce che "l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento"

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Procura della Repubblica di Bologna

Fatto

La sig.ra ..... afferma, nel presente ricorso, di essere stata sottoposta ad indagine penale negli anni dal 1996 al 1998 e di avere chiesto alla Procura della Repubblica di Bologna informazioni in merito alla presunta iscrizione nel registro degli indagati, al capo d'imputazione, ai nominativi dei denuncianti e allo stato del procedimento.

Non avendo ricevuto alcuna riposta avverso il presunto silenzio rigetto, la sig.ra ..... ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La sig.ra ....., quale imputata iscritta nel registro degli indagati, ha affermato di avere chiesto notizie alla Procura della Repubblica di Bologna, senza, tuttavia, allegare l'istanza di accesso. L'insufficiente narrazione dei fatti, pertanto, non consente a questa Commissione di addivenire ad una compiuta rappresentazione della vicenda anche con riferimento alla natura dei documenti richiesti ed alla data di presentazione dell'istanza.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 3, lett. b) e c) e comma 7, lett. b).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo

Fatto

L'arch. ....., quale componente del Consiglio dell'Ordine resistente, non avendo potuto partecipare alla seduta del 3 maggio 2010, ha chiesto, con istanza del 7 luglio, di potere accedere, nella forma della presa visione, alla delibera di Consiglio n. 17/2010, al fine di potere svolgere il proprio mandato.

Parte resistente, con provvedimento del 1 settembre, ai sensi dell'art. 10, lett. a) del Regolamento Generale dell'Ordine, ha negato l'accesso ai chiesti documenti perché relativi a procedimenti disciplinari .

Avverso il provvedimento di rigetto, l'arch. ....., ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, al fine di potere svolgere il proprio mandato è titolare di un interesse ad accedere alla delibera indicata nella parte in narrativa.

Al riguardo si osserva che l'art. 5, comma 2, lett. d) del richiamato Regolamento Generale, approvato il 23 luglio c.a., stabilisce che il Consiglio "vigila affinché il comportamento degli Iscritti sia conforme alle norme di deontologia professionale, sul mantenimento della disciplina tra gli Iscritti affinché il loro compito sia svolto con probità e diligenza; vigila inoltre sulla tutela dell'esercizio professionale e sul decoro dell'Ordine; reprime gli abusi e le mancanze di cui gli Iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione, assumendo i provvedimenti disciplinari e le sanzioni nei modi e nelle forme di legge – legge n. 1395/1923, R.D. n. 2537/1925, D.M. 10.11.1948, d.P.R. n. 328/2001, d.P.R. n. 169/2005".

Inoltre, l'art. 1, comma 8 dell'allegato regolamento sul diritto di accesso statuisce che "non possono partecipare né presenziare ai procedimenti disciplinari, in tutte le fasi del procedimento, i Consiglieri che nei riguardi dell'iscritto o degli iscritti oggetto del procedimento si trovino seguenti condizioni:

a) parente fino al 3° grado compreso;
b) socio in associazione professionale;
c) collaborazione in atto;
d) posizione subalterna o di rango superiore in pubbliche amministrazioni o in aziende private pubbliche.

Il Consigliere che trovandosi nelle condizioni suddette, contravviene alla prescrizione della necessaria astensione dal procedimento, compie grave infrazione deontologica.

E' facoltà, in ogni caso, dei singoli Consiglieri valutare, al di fuori delle prescrizioni, l'opportunità, per particolari motivi, della propria astensione dalla partecipazione al procedimento disciplinare"

Dalle norme citate sembra, pertanto, che la disposizione sui casi di esclusione citata nella narrativa in fatto, ossia l'art. 10, comma 5 del regolamento sul diritto di accesso, non trovi applicazione nei confronti dei consiglieri. Infatti, il regolamento sul diritto di accesso prevedendo dei casi specifici di incompatibilità, presuppone la sussistenza di una posizione qualificata in capo al consigliere a conoscere i documenti sulla base dei quali sono state assunte le delibere relative a procedimenti disciplinari.

Del resto, l'interpretazione del citato art. 10 del regolamento sul diritto di accesso è resa ancor più difficoltosa dalla assenza di ogni riferimento dei casi di esclusione ivi individuati agli interessi di cui all'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare – IV Reparto – 9 Divisione – trattamento economico fisso e continuativo degli ufficiali

Fatto

Il Sottotenente di Vascello ....., avendo proposto ricorso Straordinario al Capo dello Stato in merito alla presunta mancata corresponsione di emolumenti, il 1 agosto 2010, ha presentato all'amministrazione resistente istanza di accesso alla relazione al Ministro ed alla nota di trasmissione al Consiglio di Stato.

Avverso il silenzio rigetto, il Sottotenente di Vascello ....., ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Parte resistente, con memoria del 18 ottobre, ha comunicato che i chiesti documenti sono inesistenti atteso che la relazione istruttoria relativa al ricorso citato è in procinto di essere firmata dal Sottosegretario di Stato, On. Giuseppe Cossiga. Prosegue l'amministrazione resistente affermando di volere concedere l'accesso ai chiesti documenti, non appena perfezionato l'indicato procedimento, e di volere assegnare al ricorrente un termine congruo per la formulazione delle controdeduzioni. Al fine di evadere l'istanza di accesso, parte ricorrente ha chiesto, infine, al ricorrente di volere inviare le marche da bollo a titolo di rimborso spese.

Diritto

La scrivente Commissione, preso atto della nota del 18 ottobre, di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

Fatto

Il Sottotenente di Vascello ....., dopo essersi classificato idoneo non vincitore al concorso per l'arruolamento di 12 ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato; i candidati vincitori, ..., ... e ....., dopo avere ricevuto il decreto conclusivo hanno avanzato ricorso straordinario per revocazione ed il ricorrente, dopo la notifica di tale ultima impugnazione, ha proposto ricorso incidentale.

Successivamente, parte resistente ha informato il ricorrente che la Commissione esaminatrice, si sarebbe riunita nuovamente, in data 17 giugno 2010 atteso che, in sede di controllo, erano sorte delle perplessità circa la legittimità degli atti redatti nella precedente riunione.

Con notifica del 21 maggio 2010, parte resistente ha informato il ricorrente di avere ritenuto legittima l'ammissione dei controinteressati agli ulteriori accertamenti sanitari. A seguito del provvedimento con il quale l'amministrazione resistente ha respinto il ricorso gerarchico avverso tale ultimo provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico per revocazione ed è in corso la proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Parallelamente a tale contenzioso il ricorrente ha presentato numerose istanze di accesso, tra le quali quella del 5 luglio avente ad oggetto la richiesta di riesame del parere n. 233/07 del 13 gennaio 2009 della sezione Terza del Consiglio di Stato e quella del 9 settembre 2010.

Con riferimento all'istanza di accesso del 5 luglio 2010, parte ricorrente dopo avere ricordato che l'amministrazione resistente ha emanato il provvedimento di diniego in data 16 luglio, ha ripercorso la vicenda alla base dell'istanza. In particolare, il Sottotenente di Vascello ..... ha rilevato che parte resistente a seguito del d.P.R. del 20 novembre 2009, decisorio del ricorso straordinario avverso il mancato inserimento del ricorrente tra i vincitori del concorso, ha emanato la determinazione n. 116/10, con la quale, sostiene il Sottotenente, è stata affermata la legittimità di atti già annullati, riconfermandoli. Avverso la determinazione citata, tra le cui premesse è menzionata la nota n. 2/7684 del 31 agosto 2009 dell'Ispettorato di Sanità della Marina Militare, il ..... ha presentato, in data 5 luglio 2010, ricorso gerarchico, successivamente respinto e attualmente oggetto di un ricorso straordinario in via di predisposizione. Specifica il ricorrente che l'istanza di accesso, formulata in pendenza del ricorso gerarchico, è volta ad acquisire la indicata determinazione a fini difensivi. Pertanto, pur avendo l'istanza ad oggetto un documento già chiesto nell'ambito di un diverso procedimento, si tratta di nuova istanza essendo subentrati interessi difensivi nuovi rispetto a quelli esistenti al momento della formulazione della precedente richiesta; di conseguenza, conclude il ricorrente, impropriamente l'amministrazione nel provvedimento di diniego del 16 luglio ha rinviato alla nota M-D GMIL I 1 CTZ/0437532 del 12 ottobre 2009, sostanzialmente qualificando quale provvedimento

meramente confermativo del precedente diniego. In effetti, la precedente istanza del 31 luglio 2009, avente ad oggetto il medesimo documento oggetto dell'istanza del 5 luglio, ossia la nota n. 2/7684 del 31 agosto 2009 dell'Ispettorato di Sanità della Marina Militare, era stata formulata a fini difensivi nell'ambito del procedimento scaturente dalla redigenda richiesta di riesame del parere del Consiglio di Stato formulata dall'amministrazione resistente e, successivamente, non proposta.

Mediante l'istanza di accesso del 9 settembre u.s. in ordine alla quale si è formato il silenzio rigetto, il ....., nel presente gravame, ricorda di avere sia sollecitato l'accesso ai documenti chiesti con istanza del 30 giugno 2010, ossia i dispacci di riconvocazione della commissione esaminatrice, del rilievo di non corrispondenza al Parere n. 233/07 del Consiglio di Stato, nonché dei verbali delle relative riunioni della commissione esaminatrice, sia chiesto nuovi documenti, ossia i dispacci di riconvocazione della commissione esaminatrice, ed i verbali delle riunioni.

Chiarisce, infatti, il ricorrente che, benché l'istanza del 30 giugno sia stata accolta il 3 agosto, mentre i documenti materialmente sono stati rilasciati il 1 settembre, tuttavia alcuni documenti ed, in particolare, il dispaccio n. 0024877 del 21 gennaio 2010, il dispaccio n. 0063009 del 10 febbraio 2010, il dispaccio n. 1205097 del 15 marzo 2010, ed il verbale della commissione esaminatrice del 17 gennaio 2010 ed i suoi allegati, ed il dispaccio "ignoto" di riconvocazione della commissione esaminatrice per il 17 giugno 2010, non sono stati rilasciati.

Avverso il provvedimento di diniego del 16 luglio 2010, il parziale rigetto tacito dell'istanza del 30 giugno ed il silenzio avverso l'istanza del 9 settembre, dell'amministrazione resistente il Sottotenente di Vascello ....., ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Con riferimento all'istanza del 16 luglio avente ad oggetto la nota n. 2/7684 del 31 agosto 2009, il ricorso è fondato atteso che il chiesto documento è volto alla predisposizione della difesa avverso il provvedimento con il quale parte resistente ha ritenuto legittima l'ammissione dei controinteressati agli ulteriori accertamenti sanitari. Inoltre, avendo il ricorrente addotto nuovi elementi in diritto alla base dell'istanza, non assume alcun rilievo la circostanza che la medesima sia stata precedentemente presentata.

Per quanto riguarda le richieste formulate con istanza del 9 settembre, sia quella relativa al sollecito di documenti precedentemente chiesti, sia quella relativo al rilascio di copia di nuovi documenti, si osserva che il ricorrente, quale partecipante alla complessa procedura volta ad individuare i 12 ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti della procedura selettiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione 13

Fatto

....., quale partecipante al concorso per la nomina di novanta allievi agenti del Corpo Forestale dello Stato, bandito con D.C.C. 9 luglio 2009, escluso dalla procedura concorsuale a seguito del parere della Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

a. Decreto del Capo del Corpo del 23 giugno 2010 di esclusione dalla procedura concorsuale;

b. Verbali di riunione della Commissione medica contenenti le deliberazioni e determinazioni in ordine al metodo adottato ed applicato nonché alla procedura seguita;

c. Cartella del candidato completa della prova relativa ai test psico-attitudinali e dei grafici di risultato;

d. Risultati della prova di cui all'art. 5 del bando di concorso relativo ai quesiti a risposta multipla positivamente superati;

e. Nominativi di almeno due controinteressati cui notificare il ricorso al T.A.R. all'esito dell'esercizio del diritto di accesso;

f. Graduatoria intermedia e/definitiva, medio tempore, approvata.

Parte resistente, con provvedimento del 29 luglio ha concesso l'acceso ai chiesti documenti; tuttavia, il 1 settembre, in sede di esercizio del diritto di accesso ha negato, senza motivazione, l'estrazione di copia del test MMPI-2 – quesiti e soluzioni date dal candidato. A seguito di una sollecitazione, del 13 settembre, con la quale parte ricorrente ha ribadito la rilevanza di tale documento al fine di verificare l'attendibilità delle operazioni, l'amministrazione resistente ha inviato una nota al ricorrente ed alla società che ha redatto il test con la quale ha chiesto chiarimenti in ordine alla duplicazione di documenti coperti da copyright.

Avverso il parziale rigetto, ... ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

È illegittimo il diniego di accesso opposto all'interessato rispetto al test MMPI-2 – quesiti e soluzioni date dal candidato chiesti al fine di verificare l'attendibilità delle operazioni. Infatti il ricorrente, quale partecipante alla procedura in esame, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere in modo integrale ai chiesti documenti e tale interesse prevale sul diritto di autore della società che ha redatto il test, in quanto quest'ultimo è tutelato dalla normativa secondaria, invocata dall'amministrazione ai soli fini della riservatezza. Riservatezza la cui tutela appare

recessiva di fronte a un accesso funzionale, come nel caso dell'odierno gravame, all'esercizio del diritto di difesa.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, ritenendolo fondato, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna

Fatto

Il ricorrente, quale partecipante alla ricognizione effettuata, nel 2009 e nel 2010, per potere rilevare i nominativi dei dipendenti trasferiti presso l'Ufficio controlli della Direzione Provinciale di Bologna a seguito di ricompattamento, ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai relativi documenti istruttori. Precisa il ricorrente che è pendente una causa per mobbing presso il Tribunale di Bologna e che è in corso un tentativo di conciliazione avente ad oggetto il trasferimento del ricorrente presso la Direzione Provinciale di Bologna. Pertanto, la richiesta è volta a verificare il corretto operato degli uffici e per potere acquisire i necessari elementi innanzi il Giudice del lavoro circa il mancato trasferimento, nonostante le diverse affermazioni contenute nella proposta di conciliazione.

Parte resistente ha negato il chiesto accesso sostenendo la carenza di interesse del ricorrente, atteso che il medesimo non avrebbe potuto partecipare alla predetta selezione, nonché la carenza di attualità dell'interesse atteso che la indicata procedura è conclusa e affermando la tutela del c.d. interesse alla riservatezza dei partecipanti alla ricognizione del 2009.

Rileva ....., nel presente gravame, che gli unici dati personali contenuti nella richiesta sono i nominativi e l'appartenenza ad una determinata Direzione provinciale e afferma di essere titolare di un interesse ad accedere ai chiesti documenti al fine di tutelare in giudizio i propri diritti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale partecipante alla procedura indicata nella narrativa, in fatto è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione i partecipanti ad una procedura selettiva non sono titolari del diritto alla riservatezza atteso che, in tema di concorsi pubblici, copiosa giurisprudenza, sia del giudice amministrativo sia di questa Commissione, afferma la pressoché totale accessibilità dei documenti formati dalla commissione esaminatrice e prodotti dagli altri candidati. A tale riguardo, di recente, il T.A.R. Lazio si è così espresso "Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non

assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio" (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione, entro trenta giorni, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori – Federazione SAPMI

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

Fatto

....., quale legale rappresentante dell'associazione Confsal – Sapmi, ha presentato, il 23 agosto 2010, all'amministrazione resistente istanza di accesso al provvedimento di esclusione dei candidati alla selezione per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di un posto di dirigente medico.

Parte resistente, con provvedimento del 6 settembre, ha, sostanzialmente, negato il chiesto accesso perché l'istanza aveva ad oggetto un "provvedimento" non formato e per carenza di interesse dell'associazione ricorrente.

Avverso il provvedimento di rigetto, ..., quale legale rappresentante dell'associazione Confsal – Sapmi, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Con memoria del 14 ottobre, parte resistente, dopo avere ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego, ha ricordato le disposizioni che regolano la trasparenza nei pubblici concorsi ed ha formulato alcune osservazioni in merito alla legittimazione attiva di parte resistente.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni dell' Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi non sia competente questa Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Travacò Siccomario

Fatto

Il sig. ..... riferisce di aver presentato in data 26 luglio 2010 domanda di accesso ad una serie di documenti relativi ad opere in corso di realizzazione su un immobile sito nel Comune resistente e confinante con quello di proprietà dell'istante. Dall'esposizione dei fatti, non racchiusa in un ricorso tecnicamente qualificabile come tale, emerge che l'amministrazione comunale non ha consentito l'esercizio del chiesto accesso; pertanto in data 22 settembre il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, L. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza**.**

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott. .....
contro
Amministrazione resistente: Sezione Polizia Stradale di Genova

Fatto

Il dott. ....., in qualità di coobligato in solido al pagamento di sanzione pecuniaria conseguente all'accertamento di infrazione al codice della strada, in data 21 maggio 2010 ha chiesto di poter accedere ad una serie di documenti relativi al procedimento che ha, infine, portato all'irrogazione della menzionata sanzione. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 19 luglio u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 23 agosto (pervenuta il successivo 30 agosto), parte resistente ha eccepito il non possesso dei documenti richiesti in quanto stabilmente detenuti dal Servizio polizia stradale del Ministero dell'Interno e la circostanza che parte di essi in realtà non rivestono la forma documentale costituendo mere informazioni. Nella seduta del 14 settembre 2010 la Commissione ha trasmesso gli atti al Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, invitandolo a pronunciarsi sull'istanza del ..... e a fornire relativo riscontro alla scrivente. Con nota del 15 ottobre il Ministero ha trasmesso i documenti in proprio possesso alla Sezione della polizia stradale di Imperia, invitando la stessa a comunicare al ricorrente di presentarsi presso i relativi uffici per esercitare l'accesso.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota del 15 ottobre di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia del territorio – Varese

Fatto

Il sig. ..... riferisce di aver presentato in data 16 settembre u.s. domanda di accesso al quadro di qualificazione e classificazione redatto ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1149/1949 relativamente alla zona censuaria di Gallarate, indicando a fondamento della istanza la presentazione di ricorso contro l'accertamento del classamento RGR n.1097/2010. Parte resistente, con provvedimento del 6 ottobre 2010 ha negato l'accesso sostenendo che i documenti oggetto della domanda di accesso rientrano tra quelli esclusi dall'accesso ai sensi del D.M. 27 settembre 1991.

Contro tale determinazione, pertanto, l'..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota difensiva del 18 ottobre u.s. parte resistente insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ....., la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui al D.M. del 27 settembre 1991. Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Procura della Repubblica di Firenze

Fatto

Il sig. ..... riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 18 maggio 2010 domanda di accesso ai documenti contenuti in un fascicolo relativo ad un procedimento penale che lo vede coinvolto in qualità di parte offesa. Parte resistente, con nota del 20 maggio, ha trasmesso la domanda di accesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, in quanto istituzione che detiene stabilmente i documenti oggetto della domanda di accesso. Contro tale determinazione il ..... in data 15 giugno u.s. ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. Con decisione resa dalla scrivente nella seduta del 6 luglio u.s. la Commissione ha osservato che la nota di riscontro dell'amministrazione non costituisse diniego o differimento del diritto di accesso, atteso che con la stessa la Stazione dei carabinieri si è limitata a trasmettere diligentemente l'istanza del ..... all'amministrazione che detiene i documenti. Peraltro, tale trasmissione è avvenuta in data 20 maggio 2010 (non è dato sapere quando è stata ricevuta dalla Procura della Repubblica) e pertanto alla data della presentazione del primo ricorso non erano nemmeno spirati i termini previsti per pronunciarsi sulla domanda di accesso e quindi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Il Sig. ....., con nota del 5 ottobre 2010, riferisce di non aver ancora ottenuto risposta dalla Procura della Repubblica di Firenze invocando l'intervento della Commissione. Con nota del 18 ottobre u.s. il comando dei carabinieri di Lastra a Signa ribadisce di non essere in possesso dei documenti domandati dal ....., in quanto detenuti dall'amministrazione resistente.

Diritto

Sul gravame presentato dal sig. ..... la Commissione osserva quanto segue.

Considerato il lasso di tempo intercorso dalla trasmissione da parte del Comando dei Carabinieri di Lastra a Signa dell'originaria istanza di accesso presentata dall'odierno ricorrente, che ha determinato il silenzio rigetto da parte dell'amministrazione resistente e considerata altresì la posizione qualificata dell'istante che è parte offesa nel procedimento penale di cui alle premesse in fatto e in quanto tale è legittimato ad acquisire i documenti domandati, si accoglie l'istanza di riesame presentata lo scorso 5 ottobre.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Aeronautica militare – Commissione sanitaria di appello

Fatto

Il sig. ..... con istanza di accesso del 26 agosto u.s. ha chiesto di poter accedere ad una determinazione del maggio del 2001 con la quale parte resistente avrebbe provveduto a modificare un precedente processo verbale con il quale l'odierno ricorrente è stato collocato in congedo assoluto siccome non idoneo in via permanente al servizio militare. L'amministrazione non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, in data 15 ottobre, l'..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 20 ottobre parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

Diritto

Sul ricorso presentato dal sig. ..... la Commissione osserva quanto segue: la prospettazione della situazione di fatto operata dall'..... per cui all'originario provvedimento di congedo assoluto sarebbero state apportate modifiche da un successivo provvedimento al quale si è chiesto di poter accedere, è contraddetta dalla memoria difensiva di cui alle premesse in fatto trasmessa dall'amministrazione resistente. In tale documento, si chiarisce infatti che non esiste alcun provvedimento di modifica del verbale n. 191 del 2000 essendo le modifiche del 2001 confluite direttamente nel suddetto verbale, senza dar luogo, nonostante l'impropria formulazione di determinazione, ad alcun atto autonomo e in quanto tale accessibile. Pertanto, non esistendo materialmente il documento richiesto, il gravame non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Villa Santa Lucia

Fatto

Il sig. ....., con istanza datata 24 agosto 2010, ha chiesto al Sindaco del Comune di Villa Santa Lucia di poter accedere ai seguenti documenti: Delibera della giunta di istituzione della protezione civile; regolamento comunale di protezione civile e regolamento interno dello stesso ente. Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento del 22 settembre u.s. Contro tale determinazione il ..... ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, L. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza**.**

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Scuola secondaria statale ……..

Fatto

Il sig. ....., in qualità di legale rappresentante del figlio ....., con istanza del 7 luglio ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai compiti redatti dal proprio figlio nonché a tutti quelli svolti dai compagni di classe dello stesso. L'amministrazione ha invitato il richiedente a recarsi presso gli uffici della scuola per esercitare l'accesso con riferimento agli elaborati del figlio, negando l'accesso per motivi di riservatezza con riguardo ai compiti svolti dagli altri alunni. Contro tale parziale diniego il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo agli alunni compagni classe del figlio dell'odierno ricorrente. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile**.**

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Equitalia S.p.A. – Sestri (GE)

Fatto

La sig.ra ..... riferisce di aver presentato, in data 22 luglio e 7 settembre 2010, domanda di accesso tesa ad acquisire il documento attestante l'avvenuta notifica della cartella esattoriale emessa nei confronti dell'istante. Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza. Pertanto, con ricorso del 24 settembre, la sig.ra ..... si è rivolta alla scrivente Commissione chiedendo l'accoglimento del gravame.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. L'accesso domandato dalla sig.ra ....., invero, rientra nel c.d. accesso endoprocedimentale disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241/90 per il quale chiunque prenda parte ad un procedimento amministrativo o sia destinatario delle relative determinazioni ha diritto di accedere a tutti i documenti ivi formati o detenuti dalle amministrazioni con il solo limite del rinvio all'art. 24 della stessa legge. Pertanto, non ravvisandosi motivi di esclusione ai sensi dell'art. 24 legge n. 241/90, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Aeronautica militare – 36° stormo- Gioia del Colle

Fatto

Il sig. ..... riferisce di aver presentato in data 28 luglio u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia degli statini di volo della collega ..... L'interesse alla richiesta di accesso ed al conseguente gravame, è motivato dal ..... in funzione della verifica della correttezza e della legittimità dello spostamento dal ruolo naviganti al ruolo delle armi disposto nei propri confronti e motivato anche sulla base del mancato superamento di una missione/esercitazione su un tornado alla quale prese parte anche l'odierna controinteressata. L'amministrazione nei trenta giorni successivi non ha dato alcun seguito all'istanza. Contro il silenzio venutosi a formare il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 29 settembre 2010 chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato anche alla controinteressata ..... Parte resistente con memoria difensiva del 12 ottobre u.s. fa presente, dandone la prova, di aver dato seguito all'istanza di accesso spedendo il documento richiesto dal .....

Diritto

La Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente del 12 ottobre u.s. di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Aeronautica militare – 36° stormo- Gioia del Colle

Fatto

Il sig. ..... riferisce di aver presentato in data 28 luglio u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia della lettera di trasmissione e della comunicazione n. SQA 122/P 145242 indirizzata al Capitano ..... e sulla cui base parte resistente avrebbe operato lo spostamento del ricorrente dal ruolo dei navigatori al ruolo delle armi. L'interesse alla richiesta di accesso ed al conseguente gravame, è motivato dal ..... in funzione della verifica della correttezza e della legittimità del suddetto spostamento. L'amministrazione nei trenta giorni successivi non ha dato alcun seguito all'istanza. Contro il silenzio venutosi a formare il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 29 settembre 2010 chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato anche al controinteressato capitano ..... Parte resistente con memoria difensiva del 12 ottobre u.s. fa presente, dandone la prova, di aver dato seguito all'istanza di accesso spedendo il documento richiesto dal .....

Diritto

La Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente del 12 ottobre u.s. di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle dogane – Direzione Regionale Lazio e Umbria

Fatto

Il signor ....., funzionario dell'Agenzia delle dogane, ha chiesto il 26 agosto 2010 all'amministrazione da cui dipende copia dell'incarico di servizio audit Lazio e Umbria n. 14/ris del 9 gennaio 2009, in quanto gli sarebbero necessari relativamente ad un procedimento penale.

Nota dell'amministrazione, ricevuta dall'istante il 7 ottobre 2010, ha eccepito la mancata presentazione dell'istanza per le vie gerarchiche e la mancata conformità alle disposizioni vigenti, in particolare in quanto non sottoscritta. Il giorno stesso l'istante è ricorso a questa Commissione, perché assuma gli opportuni provvedimenti.

Diritto

La Commissione ritiene di dover rigettare l'odierno gravame.

È condivisibile, infatti, la motivazione alla base della comunicazione di irregolarità della richiesta in trattazione, essendo il requisito della sottoscrizione espressamente previsto nei casi di invio delle istanze tramite posta elettronica non certificata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 d.P.R. 184/06, dell'art. 38 d.P.R. 445/00, e dell'art. 65 d.lgs. 82/05.

Si rammenta per completezza come nulla obblighi l'interessato alla presentazione gerarchica delle richieste ostensive, esercitabili invece sia tramite istanza all'amministrazione che ha formato o detiene l'atto che agli uffici relazioni col pubblico. Inoltre l'amministrazione incompetente a trattare una richiesta d'accesso è tenuta a trasmetterla, previa comunicazione, all'ufficio che ne abbia titolo.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Compagnie dei carabinieri di Palmanova (UD) e Gradisca d'Isonzo (GO), Stazioni dei carabinieri di Villesse (GO) e Cerignano del Friuli (UD)

Fatto

Il dottor ....., in nome e per conto del signor ....., il 14 luglio 2010 ha presentato all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri una istanza in cui, benché con prosa a tratti poco limpida, chiede:

a) accesso ai documenti correlati alla riforma dal servizio attivo del signor .....;

b) il pagamento delle ferie non fruite dal signor ..... nell'ultimo decennio durante i periodi di assenza per malattia;

c) accesso ai memoriali di servizio riguardanti il signor ..... e detenuti dalle Stazioni di Villesse e Cerignano del Friuli e dalle Compagnie di Palmanova e Gradisca d'Isonzo, in cui egli ha prestato servizio, nelle parti da cui si evinca essere il medesimo in licenza;

d) accesso ai documenti connessi alle istanze presentate dal signor ..... per l'ottenimento di licenze ordinarie e speciali, detenuti dalle Stazioni di Villesse e Cerignano del Friuli e dalle Compagnie di Palmanova e Gradisca d'Isonzo;

e) accesso ai documenti relativi alle istanze prodotte dal signor ..... negli ultimi dieci anni per il riconoscimento di cause di servizio.

f) Il 29 luglio l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha comunicato all'istante la trasmissione delle richieste agli uffici competenti.

Il 5 agosto 2010 il Comando della Legione carabinieri Friuli Venezia Giulia ha assentito alla richiesta ostensiva di cui al punto a).

Le Compagnie carabinieri di Palmanova e di Gradisca d'Isonzo hanno risposto, rispettivamente il 29 luglio e il 5 agosto 2010, rigettando la richiesta, per quanto di competenza,

1. per carenza d'interesse;
2. per insufficiente indicazione dei documenti richiesti;
3. per rilevata preordinazione della richiesta di accesso al controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

La Stazione di Villesse ha risposto il 10 agosto 2010 rigettando la richiesta in quanto :

4. finalizzata a un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione;
5. in contrasto con l'articolo 24, c. 1, lett. c) della legge 241/90, che esclude dall'accesso gli atti di programmazione e pianificazione e gli atti amministrativi generali;
6. insufficiente nell'indicazione dei documenti richiesti e dell'interesse che ne è alla base;
7. la richiesta di cui al punto b) esula dai poteri della Stazione stessa.

La Stazione di Cervignano del Friuli non ha dato risposta entro trenta giorni, instaurando in tal modo un silenzio-rigetto.

Parte ricorrente, ritenuta soddisfatta la richiesta di cui al punto a), si è rivolta a questa Commissione il 13 ottobre 2010, avverso i dinieghi opposti dalle Compagnie carabinieri di Palmanova e di Gradisca d'Isonzo e dalle Stazioni di Villesse e Cerignano del Friuli, con una istanza in cui, ribadendo quanto espresso nell'originaria richiesta di accesso, specifica che i chiesti documenti sono necessari al signor ..... in conseguenza di una circolare del Ministero della difesa che disciplina il diritto alle ferie anche in caso di assenza per malattia durante tutto l'anno: essendo stato tale diritto negato al ..... nell'ultimo decennio, il richiesto accesso ha l'obiettivo di verificare i diritti maturati dal medesimo durante il servizio nell'Arma e sino al 29 luglio 2009, data in cui egli è stato posto in congedo assoluto. Al ricorso non è allegato il provvedimento di diniego della Stazione di Villesse.

Le quattro Amministrazioni resistenti hanno trasmesso alla scrivente Commissione le loro memorie, tutte confermative del diniego.

In particolare la Compagnia di Palmanova con memoria del 16 ottobre 2010 ha specificato:

1. che il ..... è stato alle dipendenze della stessa dal 3 luglio 2000 al 29 gennaio 2003;
2. di avere avuto competenza, in quanto Compagnia, riguardo il rilascio delle licenze;
3. che gli atti relativi a dette licenze sono stati distrutti, essendo trascorso il periodo di conservazione quinquennale obbligatoria;
4. che i memoriali di servizio sono esclusi dall'accesso in quanto contenenti informazioni sull'organico del personale, dei mezzi e dell'armamento dell'Arma dei carabinieri;
5. che in caso di istanza per il pagamento delle licenze non fruite l'Ufficio fornirà al Centro nazionale amministrativo dei carabinieri di Chieti i dati relativi ai periodi in questione, estrapolandoli dai memoriali di servizio.

Infine la memoria della Stazione di Villesse, datata 20 ottobre 2010, oltre a confermare il diniego e ad allegare l'originario provvedimento di rigetto, eccepisce la tardività del gravame.

Diritto

La Commissione preliminarmente:

- rileva che la tardività del gravame è esclusa ai sensi dell'art. 7, c. 2 del proprio Regolamento;
- si dichiara incompetente per quanto chiesto al punto b) nel fatto, non rientrando il pagamento delle ferie nell'ambito del diritto di accesso di cui al Capo V della legge 241/90;
- ritiene superato il rilievo di inammissibilità per mancata allegazione al gravame dell'originario diniego di accesso della Stazione di Villesse, essendo allegato tale documento alla memoria difensiva di parte resistente.

La Commissione per il resto, esaminando nel merito il gravame, osserva quanto segue.

Per quanto richiesto al punto c) nel fatto, tale richiesta va rigettata, in quanto l'estrazione, dai memoriali di servizio di un decennio, delle parti relative alle ferie non

godute dal ricorrente, si configurerebbe come una vera e propria elaborazione di dati, cui l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2, c. 2 del d.P.R. 184/06, non è tenuta in sede di soddisfacimento delle richieste di accesso. Ben potrà il ricorrente presentare l'istanza meglio indicata nella memoria della Compagnia carabinieri di Gradisca d'Isonzo.

Riguardo alla richiesta di cui al punto d) nel fatto, essa va rigettata, ai sensi dell'art. 2, c. 2 del d.P.R. 184/06, nella parte relativa ai documenti del periodo in cui il signor ..... era in servizio presso la Compagnia di Palmanova, poiché, secondo quanto affermato dal'Amministrazione, non sono più materialmente esistenti, e accolta invece nella parte relativa al servizio nella Compagnia di Gradisca d'Isonzo, sia per quanto riguarda i documenti risalenti agli ultimi cinque anni, obbligatoriamente conservati dall'Amministrazione, sia, secondo una interpretazione di ragionevolezza della norma, per quanto riguarda i documenti non più soggetti ad obbligo di conservazione ma comunque tuttora nella disponibilità dell'Amministrazione. Per quanto riguarda il rilievo, opposto da entrambe le Amministrazioni, sull'insufficiente indicazione dei documenti richiesti, esso non risulta condivisibile, stante il fatto stesso che la Compagnia di Palmanova ha potuto eccepire la mancata sussistenza materiale di parte degli atti chiesti. Per quanto attiene invece l'invocata carente dimostrazione dell'interesse ad accedere, per i documenti di cui qui si tratta la sussistenza in capo al richiedente del diritto di accesso è garantita dalla natura endoprocedimentale degli atti stessi, per i quali il legislatore ritiene sufficiente, onde giustificare l'actio ad exhibendum, la dimostrazione da parte dell'accedente delle sue qualità di destinatario del procedimento, indubbia nel caso di specie. La stessa endoprocedimentalità dei documenti chiesti è altresì logicamente sufficiente a escludere che la richiesta di accesso si configuri come finalizzata a un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

Per quanto al punto e) nel fatto, tale richiesta va accolta per gli stessi motivi poco sopra esposti e collegati alla qualifica di endoprocedimentalità degli atti chiesti.

A titolo di completezza la Commissione ritiene infine inconferente l'ulteriore motivazione opposta dal Comando della Stazione di Villesse nel provvedimento di diniego, per cui gli atti chiesti sarebbero in contrasto con l'articolo 24, c. 1, lett. c) della legge 241/90, che esclude dall'accesso gli atti di programmazione e pianificazione e gli atti amministrativi generali.

In conclusione la Commissione ritiene il gravame meritevole di accoglimento per quanto riguarda:

- i documenti di cui al punto d) nel fatto, limitatamente a quelli di competenza della Compagnia carabinieri di Gradisca d'Isonzo;
- i documenti di cui al punto e) nel fatto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e invita pertanto le Amministrazioni resistenti a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: ITC "....." – Padova

Fatto

La signora ..... il 28 luglio 2010 ha chiesto all'ITC "....." di Padova, di cui è direttrice amministrativa, accesso ai verbali della Giunta esecutiva del Consiglio d'istituto, di cui è membro di diritto, a decorrere dall'1 settembre 2004, per avere memoria dei lavori a cui ha partecipato.

Non avendo ricevuto dall'amministrazione risposta alcuna, la signora ..... ha presentato il 30 settembre 2010 ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Con memoria trasmessa a questa Commissione il 22 ottobre 2010 parte resistente chiede il rigetto del gravame e, tra l'altro, fornisce prova di una precedente richiesta di accesso effettuata dall'istante il 13 luglio 2010, identica a quella del 28 luglio, e dell'invio effettuato da parte resistente il 23 luglio 2010 di un provvedimento di diniego espresso che eccepisce carenza di interesse nella richiesta.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Risultando l'istante fra i soggetti intervenuti nel procedimento di formazione dei documenti chiesti, la spettanza al ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90: in tale caso l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel ritenere che il ricorrente non debba neppure, per legittimare l'actio ad exhibendum, esternare espressamente l'interesse sottostante la domanda ostensiva, ma solo dimostrare di essere fra i soggetti di cui all'art. 7 e 9 della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Locale – Potenza 2

Fatto

Il signor ..... ha domandato l'8 settembre 2010 all'ASL Potenza 2 copia di una determinazione dirigenziale concernente la concessione di integratori alimentari a persone gravemente malate, col motivo che tale somministrazione è stata in precedenza rifiutata dall'amministrazione alla suocera 97enne del ricorrente, che con il medesimo convive e che, a causa di grave invalidità, è impossibilitata a deglutire.

Non avendo ricevuto dall'amministrazione alcuna risposta, il signor ..... ha presentato, avverso tale silenzio-rigetto, ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso l'Azienda sanitaria locale – Potenza 2.

A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: 1° maresciallo .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della difesa – direzione generale pensioni militari

Fatto

Il 1° maresciallo ..... il 10 agosto 2010 ha chiesto alla direzione generale pensioni militari del Ministero della difesa accesso al documento in base al quale l'istante è stato visitato dalla Commissione legale della ASL di Altamura e dal Dipartimento di medicina legale di Bari, visite poi sfociate nel decreto 118260 del 16 ottobre 2006.

Non avendo ricevuto risposta dall'Amministrazione, il ..... ha presentato ricorso a questa Commissione il 7 ottobre 2010, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che il documento chiesto incida nella sfera giuridica dell'istante, la spettanza al ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Girifalco (CZ)

Fatto

Il signor ..... ha presentato il 17 agosto 2010 al Comune di Girifalco richiesta di una seria di documenti, in ricorso meglio indicati, e integrata da ulteriori note presentate il 21 e 27 agosto e l'1 settembre 2010. Non avendo ricevuto risposta dall'amministrazione il signor ..... ha presentato, oltre che alla Prefettura di Catanzaro, ricorso a questa Commissione, pervenuto il 5 ottobre 2010, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Girifalco.

A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Stazzema (LU)

Fatto

Il signor ....., in qualità di consigliere comunale, ha chiesto il 26 gennaio e l'1 febbraio 2010 al Comune di Stazzema alcuni documenti e informazioni riguardanti le concessioni cimiteriali perpetue, come meglio indicato nelle istanze allegate. Tali richieste sono state respinte dall'amministrazione il 2 marzo 2010 per motivi di riservatezza.

Ottenuto dal Garante per la protezione dei dati personali un parere in merito alla vicenda, il signor ..... ha ripresentato il 27 luglio 2010 la richiesta ostensiva, a cui l'amministrazione non ha questa volta dato risposta.

Avverso tale silenzio-rigetto il signor ..... ha presentato il 4 ottobre 2010 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Il 7 ottobre 2010 parte resistente ha fatto pervenire una sua memoria.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Stazzema.

A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: signor .....
contro
Amministrazione resistente: Ragioneria generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze

Fatto

Il signor ....., in qualità di delegato comunale nella procedura di variazione territoriale regionale ex art. 132 c. 2 Cost. relativa al Comune di Lamon (BL), nonché di presidente del locale comitato referendario, e al fine di seguire le fasi dell'iter medesimo, ha chiesto il 12 aprile 2010 alla Ragioneria generale dello Stato copia delle note del 2 aprile e dell'11 maggio 2007 relative all'espressione del parere, alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, sui costi del distacco del Comune di Lamon dalla Regione Veneto e della sua riaggregazione alla Regione Trentino – Alto Adige.

Non avendo l'Amministrazione dato risposta nei successivi trenta giorni, ed essendosi formato quindi il silenzio-rigetto, il signor ..... è ricorso il 28 giugno 2010 a questa Commissione, che, nel plenum del 20 luglio 2010, ha dichiarato il gravame irricevibile per tardività.

Il 2 settembre 2010 il signor ..... ha presentato all'amministrazione una ulteriore istanza, identica a quella del 12 aprile scorso sia nell'oggetto che nelle motivazioni. Non avendo l'amministrazione dato riscontro alla richiesta ostensiva, il signor ..... ha presentato nuovamente ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso, poiché la nuova istanza presentata dal ricorrente, in quanto meramente confermativa, non è suscettibile di far decorrere nuovamente i termini decadenziali per la proposizione del gravame (cfr. C.d.S. ad. plen. N. 6 del 18/04/06).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 26 OTTOBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott. .....
contro
Amministrazione resistente: Questura di Latina

Fatto

Il dottor ..... ha chiesto il 16 agosto 2010 alla Questura di Latina accesso per fini giudiziari a un comunicato di organizzazione sindacale datato 5 dicembre 2007 e relativo al Commissariato di Terracina.

Non avendo ricevuto risposta dall'Amministrazione l'istante è ricorso a questa Commissione, il 13 ottobre 2010, perché esamini il caso.

Diritto

La Commissione ritiene di dover rigettare l'odierno gravame.

Il ricorrente non ha fornito, tanto nell'istanza di accesso quanto nel ricorso, alcun elemento probante il suo interesse diretto, concreto e attuale ad accedere al documento chiesto, ex art. 22, c. 1, lett. a) della legge n. 241/90, essendosi limitato a dichiarare genericamente che la domanda ostensiva è motivata da fini giudiziari.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.